

LA DOCUMENTAZIONE PER LA SORVEGLIANZA FISICA

Premessa

La documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti è elencata all'art. 81 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.: l'Esperto Qualificato, per conto del Datore di Lavoro, provvede ad istituirla e a tenerla aggiornata. Essa deve essere *“conservata e mantenuta disponibile presso la sede di lavoro o, se necessario per una maggiore garanzia di conservazione, presso la sede legale del datore di lavoro”*¹. Tale documentazione è costituita essenzialmente dalla *“Scheda Personale Dosimetrica”* e dal *“Registro di Sorveglianza Fisica”*². In quanto documenti ufficiali, questi devono essere *“compilati con inchiostro o altra materia indelebile, senza abrasioni; le rettifiche o correzioni, siglate dal compilatore, devono essere eseguite in modo che il testo sostituito sia leggibile; gli spazi bianchi tra le annotazioni successive devono essere barrati”*³. Nell'allegato XI del D.Lgs. 230/95 vengono inoltre previste dettagliate modalità sulle rilegature, sottoscrizioni del Datore di Lavoro e dell'Esperto Qualificato, datazioni ecc. cui deve sottostare tale documentazione.

1. Scheda Personale Dosimetrica – Normativa pregressa

La registrazione dei dati di esposizione per gli esposti a radiazioni ionizzanti da parte dell'esperto qualificato è prevista fin dal 1965; infatti l'art. 74 del D.P.R. 13.2.1964 n.185 stabilisce che:

“Il datore di lavoro deve provvedere affinché l'esperto qualificato istituisca, tenga aggiornati e conservi i seguenti documenti:

omissis

c) le schede personali sulle quali devono essere annotati i risultati delle valutazioni delle dosi individuali.....”

Inoltre lo stesso articolo stabilisce che:

“Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale possono essere determinate particolari modalità di tenuta delle predette documentazioni e approvati i modelli delle stesse”. Quanto alla conservazione della documentazione: “le schede personali devono essere conservate a cura del datore di lavoro, per almeno trenta anni dopo la cessazione del

¹ D. Lgs. 230/95 e s.m.i. allegato XI punto 3.

² Relativamente al *“Libretto Personale di Radioprotezione”* vedi parte sulla *“Scheda Personale Dosimetrica”*.

³ D. Lgs. 230/95 e s.m.i. allegato XI punto 12.1.

Conoscere il rischio / Agenti fisici / Radiazioni ionizzanti

lavoro comportante un'esposizione alle radiazioni ionizzanti e comunque per tutta la durata della vita dell'interessato. In caso di cessazione dell'impresa prima del compimento dei termini di cui al comma precedente, il datore di lavoro deve consegnare i predetti documenti all'Ispettorato medico centrale del lavoro che provvede alla loro conservazione fino al compimento del periodo previsto dal comma precedente”.

Le modalità per la tenuta delle schede dosimetriche sono state emanate dal Ministero del lavoro solo nel 1990 (Decreto 449/90, pubblicato nel 1991).

In base a quanto riportato all'art. 6 del suddetto decreto “la scheda personale dosimetrica di cui all'art. 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, deve essere conforme al modello A allegato. Per i lavoratori esposti esclusivamente a rischio di irradiazione esterna da radiazioni elettromagnetiche può essere adottata la scheda personale dosimetrica modello B allegata”.

Per quanto riguarda le esposizioni pregresse, e quindi raccolte senza una modulistica standardizzata, lo stesso articolo prevede che *“nella scheda personale devono essere registrate le dosi accumulate, per irradiazione esterna e/o interna, durante eventuali precedenti periodi di esposizione lavorativa, da lavoro dipendente e/o autonomo. A tal fine il datore di lavoro deve richiedere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, i relativi dati ai precedenti datori di lavoro, che sono tenuti a fornirli”* e che *“i dati relativi alle dosi accumulate in precedenti periodi di lavoro autonomo devono essere forniti dai lavoratori interessati”*. Da notare che, come riportato nelle note dei moduli, *“l'acquisizione dei dati e notizie relativi a precedenti esposizioni professionali spetta al datore di lavoro. La firma dell'esperto qualificato ne attesta l'esatta trascrizione”*.

In ogni caso è possibile, anche successivamente al 1991, trovare dei modelli diversi da quelli riportati nel decreto in quanto, sempre all'art. 6, è stabilito che *“il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per finalità o esigenze particolari, può autorizzare l'adozione di schede dosimetriche personali diverse dai modelli approvati con il presente decreto, sempreché vi siano comunque inclusi i dati e le notizie in questi indicati”*.

In base al Decreto 449/90, per quanto attiene alla conservazione della documentazione, valgono le indicazioni precedentemente richiamate del D.P.R. 185/64.

2. Scheda Personale Dosimetrica – Normativa attuale

La situazione relativa alle schede dosimetriche e alla loro conservazione cambia con il D.Lgs. 230/95 che all'art. 81 recita: *“con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti l'ANPA⁴ e l'ISPESL⁵, sono determinate le modalità di tenuta della documentazione [relativa alla sorveglianza fisica della protezione] e sono approvati i modelli”*. Le modalità per la tenuta della documentazione vengono stabilite qualche anno dopo dal D.Lgs. 241/2000 (che aggiorna e integra il D.Lgs. 230/95). In questo caso si ha una *“Scheda Personale Dosimetrica”* per l'esposizione sia esterna che interna e il *“Libretto Personale di Radioprotezione”*.

⁴ Ora ISPRA.

⁵ Ora INAIL.

Conoscere il rischio / Agenti fisici / Radiazioni ionizzanti

Su quest'ultimo, per l'attività di lavoratori esposti di categoria A svolta in zone controllate situate presso sedi diverse da quelle del datore di lavoro, le dosi vengono in un primo momento registrate dall'Esperto Qualificato dell'esercente per essere successivamente trascritte dall'Esperto Qualificato del datore di lavoro nella *"Scheda Personale Dosimetrica"* del lavoratore.

Il modello di *"Scheda Personale Dosimetrica"* attualmente in vigore è riportato nell'Allegato XI al D.Lgs. 230/95 (Modello B). Comunque, la scheda effettivamente utilizzata può essere diversa da quella riportata nel Decreto in quanto *"è consentita l'adozione di schede dosimetriche diverse dal modello B, sempre che vi siano comunque inclusi i dati e le notizie indicati nel modello stesso"*⁶.

Per quanto riguarda la conservazione della scheda è stabilito che il datore di lavoro la conservi *"sino alla cessazione del rapporto di lavoro, o dell'attività dell'impresa comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti, mantenendone successivamente copia per almeno cinque anni"*. Inoltre, entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dell'attività d'impresa comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti, tale documentazione deve essere trasmessa al Medico Autorizzato/Competente che, unitamente ai documenti sanitari di propria competenza, provvede a trasmetterla all'INAIL.

Riassumendo, anche per lo stesso lavoratore esposto, la Scheda dosimetrica può apparire in una molteplicità di formati, specie qualora la sorveglianza fisica sia stata a carico di differenti Esperti Qualificati e/o il periodo di esposizione si sia accavallato con le varie evoluzioni normative.

La *"Scheda Personale Dosimetrica"* è necessaria per i lavoratori classificati in categoria A o B⁷ e, come suggerisce il nome, è personale per ogni lavoratore esposto. I dati presenti nella scheda devono essere aggiornati con cadenza almeno semestrale per i lavoratori di categoria A e almeno annuale per quelli di categoria B. Alla scheda, se del caso, devono essere allegate, chiaramente richiamate nella scheda stessa *"le relazioni sulle circostanze e i motivi inerenti alle esposizioni accidentali o di emergenza"* e *"i risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di lavoro che siano stati utilizzati per la valutazione delle dosi dei lavoratori esposti"*⁸.

3. Registro di Sorveglianza Fisica

Con il termine *"Registro di Sorveglianza Fisica"* si intende una raccolta di documenti e informazioni elencati nel D.Lgs. 230/95 e s.m.i. Il Registro, introdotto in forma simile all'attuale dagli art. 2 e 3 del Decreto 449/90, deve contenere almeno le seguenti informazioni (punto 5.1 dell'allegato XI del D.Lgs. 230/95):

⁶ Allegato XI al D.Lgs. 230/95 e s.m.i., punto 7.3.

⁷ I lavoratori sono classificati, in funzione dell'esposizione, in *"non esposti"*, *"esposti di categoria B"* ed *"esposti di categoria A"*. Le modalità per la classificazione dei lavoratori sono riportate all'allegato III del D. Lgs. 230/95 e s.m.i.

⁸ Art. 81 Comma e) ed e-bis).

Conoscere il rischio / Agenti fisici / Radiazioni ionizzanti

- la planimetria o una descrizione dei luoghi ed ambienti in cui vengono esercitate attività comportanti rischi da radiazioni ionizzanti, con l'indicazione della classificazione delle zone;
- l'elencazione, aggiornata in caso di variazioni, delle sorgenti sigillate e delle macchine radiogene in uso o detenute, con specificazione, per ciascuna di esse, della natura e delle caratteristiche fondamentali;
- l'annotazione, per le sorgenti non sigillate, dell'attività massima detenibile dei radionuclidi e di quella impiegabile annualmente ai sensi dell'art. 27 del presente decreto [D.Lgs. 230/95 e s.m.i.];
- le modalità di valutazione delle dosi individuali per lavoratori ed individui dei gruppi di riferimento della popolazione a partire dai dati di sorveglianza fisica di cui all'art. 79 del presente decreto legislativo [D.Lgs. 230/95 e s.m.i.];
- copia delle relazioni di cui agli articoli 61, comma 2⁹, e 80, comma 1, lettere b)¹⁰, c)¹¹, d)¹² del presente decreto, qualora l'esperto qualificato non si avvalga della facoltà di cui al punto 4.2¹³;
- gli esiti della sorveglianza ambientale di cui all'art. 79, comma 1, lettera c)¹⁴ del presente decreto;
- gli esiti delle verifiche di cui all'art. 79, comma 1, lettera b), nn. 3)¹⁵ e 4)¹⁶, del presente decreto;
- gli estremi di riferimento degli atti autorizzativi rilasciati ai sensi del presente decreto;
- l'annotazione dell'esito della prima verifica di sorveglianza fisica di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b), n. 2 del presente decreto, con riferimento al relativo benessere di cui al comma 1, lettera b), n. 1), dello stesso articolo 79 [D.Lgs. 230/95 e s.m.i.].

Vista l'eterogeneità dei documenti e delle informazioni raccolte nel registro, a differenza della "Scheda Personale Dosimetrica", non viene previsto nella legge un modello a cui rifarsi.

⁹ Valutazione preliminare di radioprotezione. Tale relazione deve essere presente anche nel Documento di Valutazione dei Rischi di cui al D.Lgs. 81/08 per gli aspetti concernenti i rischi da radiazioni ionizzanti.

¹⁰ Classificazione dei lavoratori addetti.

¹¹ Frequenza delle valutazioni delle dosi.

¹² Provvedimenti ritenuti necessari per assicurare la sorveglianza fisica dei lavoratori esposti e della popolazione

¹³ Allegato XI, punto 4.2 "La documentazione di cui agli articoli 61, comma 2, e 80, comma 1, può essere costituita da relazioni tecniche datate, con pagine numerate progressivamente, i cui estremi sono riportati su registro di protocollo tenuto a cura del datore di lavoro".

¹⁴ Sorveglianza ambientale di radioprotezione per le zone controllate e sorvegliate.

¹⁵ Verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione.

¹⁶ Verifica periodica del buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione.

Conoscere il rischio / Agenti fisici / Radiazioni ionizzanti

Bibliografia

- Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230 “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, [90/641/Euratom](#), [96/29/Euratom](#) e [2006/117/Euratom](#) in materia di radiazioni ionizzanti” (G. U. Suppl. Ordin. n° 136 del 13/06/1995);
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (G.U. Suppl. Ordin. n. 101 del 30 aprile 2008).

Conoscere il rischio

Nella sezione Conoscere il rischio del portale Inail, la Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione (Contarp) mette a disposizione prodotti e approfondimenti normativi e tecnici sul rischio professionale, come primo passo per la prevenzione di infortuni e malattie professionali e la protezione dei lavoratori.

La Contarp è la struttura tecnica dell'Inail dedicata alla valutazione del rischio professionale e alla promozione di interventi di sostegno ad aziende e lavoratori in materia di prevenzione.

Per informazioni

contarp@inail.it